



CONTRATTO PER IL PROCACCIAMENTO D'AFFARI

tra

la Società La Futura S.a.s., C.F. 00667500250 / P.I. 02194740268, con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza Corte Maggiore 23/10

e

il/la Sig./Sig.ra _____ (*)

nato/a a _____ il _____

residente in _____ C.F. _____

Tel: _____ e-mail: _____

La Ditta/Società _____ (*)

con sede in _____

P.IVA _____ SDI _____

Tel/Fax: _____ e-mail: _____

(*) di seguito anche brevemente denominato "Preponente".

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Preponente conferisce incarico in esclusiva senza limiti di zona a La Futura S.a.s. per la promozione e la vendita dei seguenti beni: _____

_____ di cui si allegano foto e documenti.

2. Il prezzo minimo per la vendita dei suddetti beni è pari a € _____, da versare tramite _____.

3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a 3 mesi né superiore ad un anno. Essa decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e terminerà il _____.

4. Il Preponente garantisce che i beni sono:

- funzionanti
- di sua esclusiva proprietà
- immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- liberi da gravami, garanzie personali e/o reali, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro.

Il Preponente garantisce altresì che i beni si trovano nel seguente stato: buono, ottimo, da revisionare, nuovo fine serie, nuovo mai usato.

5. Il Preponente corrisponderà a La Futura S.a.s. una commissione **dell' 8%** (o come da registrazione) sul prezzo dei beni venduti, al netto degli oneri fiscali e delle spese di trasporto.

La suddetta commissione dovrà essere versata con bonifico bancario vista fattura ovvero con ricevuta bancaria entro 30 giorni della data di emissione della fattura (banca d'appoggio PREALPI SANBIAGIO – FILIALE DI MONTEBELLUNA CENTRO Iban: IT 63 0 08904 61820 044 000 000 634 BIC: CCRTIT2TPRE).

6. Le foto dei beni oggetto del presente contratto e le informazioni tecniche ad essi relative verranno pubblicate sul sito di Enonetexpo. Tutti gli operatori affiliati verranno messi a conoscenza del predetto inserimento.

7. Il soggetto interessato all'acquisto, prima della conclusione della compravendita, ha diritto di accertare personalmente o tramite un referente, che i suddetti beni posseggano effettivamente le qualità descritte e dichiarate nella piattaforma on-line.

EnoNetExpo Piazza Corte Maggiore 23/10 - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. 348 59 05 990 Fax 0423 76 35 08 info@enonetexpo.com www.enonetexpo.com

Un marchio di lafutura s.a.s. C.F. 00667500250 P.IVA 02194740268 REA di Treviso n. 193967

A tal fine, il Preponente autorizza La Futura S.a.s. a comunicare il proprio nominativo e indirizzo di sede legale al potenziale acquirente.

8. Il presente contratto inizia a produrre effetti dalla sua sottoscrizione. Eventuali modifiche dovranno essere pattuite ed accertate per iscritto.

9. La commissione di cui al punto sub. 5 dovrà essere corrisposta a La Futura S.a.s. anche nelle ipotesi di:

a. rifiuto del Preponente di accettare una proposta conforme all'incarico attribuito a La Futura S.a.s., salvo giustificato motivo inerente il soggetto proponente l'acquisto;

b. mancata consegna del bene, anche per forza maggiore o caso fortuito, dopo la stipulazione del contratto di compravendita;

c. conclusione di un contratto di compravendita tra il Preponente ed un acquirente contattato e/o segnalato da La Futura S.a.s. o dai suoi affiliati, avente ad oggetto i medesimi beni sopra descritti, dopo lo scadere del termine di cui al punto sub. 3 (ma, comunque, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto).

10. La commissione di cui al punto sub. 5 dovrà essere corrisposta a La Futura S.a.s. nella misura del 50% anche nelle ipotesi in cui il preponente, durante il periodo di efficacia del presente contratto, concluda direttamente con l'acquirente, o società e/o imprese da questo partecipate o comunque con esso collegate, ulteriori contratti di vendita dei medesimi prodotti oggetto della presente scrittura.

11. Le spese relative all'esecuzione del contratto di compravendita (spedizione, imballaggio, consegna ecc.) **sono a carico dell'acquirente esclusa la messa su mezzo adeguato al trasporto.**

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV.

13. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza dell'esecuzione e interpretazione del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza inderogabile del Tribunale di Treviso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c.

Lì _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il Proponente

lafutura s.a.s.



Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., clausole numero 1 (oggetto dell'incarico), 3 (diritto alla commissione), 4 (diritto alla commissione in casi particolari), 5 (esonero responsabilità) e 7 (foro competente).

Il Proponente

lafutura s.a.s.

